

## Edizione di martedì 8 luglio 2025

### Crisi di impresa

**Composizione negoziata e misure cautelari: l'inibizione dell'escussione della garanzia MCC**  
di La Scala Società tra Avvocati

### Procedimenti cautelari e monitori

**Superbonus e delibera condominiale annullabile ratificata. Il contratto di appalto rimane valido?**  
di Valerio Sangiovanni, Avvocato

### Procedimenti di cognizione e ADR

**Morte dell'unico difensore: interruzione automatica del processo anche se la parte colpita dall'evento sia essa stessa un avvocato**  
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

### Esecuzione forzata

**L'improcedibilità dell'esecuzione per assenza originaria di titolo esecutivo è rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione anche nella fase distributiva, fatto salvo l'acquisto dell'aggiudicatario**  
di Paolo Cagliari, Avvocato

### Obbligazioni e contratti

**Risarcimento del danno parentale in assenza di vincolo di sangue**  
di Alessandra Sorrentino, Avvocato

### Diritti reali, condominio e locazioni

**Polizza globale fabbricati: danni alle parti comuni e a quelle individuali**

di **Francesco Luppino**, Avvocato e cultore della materia Diritto Privato presso l'Università di Bologna

**Diritto e procedimento di famiglia****Violenza domestica e addebito nella separazione**

di **Giuseppina Vassallo**, Avvocato

**Crisi di impresa****Concordato preventivo e aumento di capitale sociale con esclusione diritto opzione dei soci**

di **Marco Rubini**, Dottore Commercialista

**Diritto bancario****Funzione della Centrale dei rischi nel mercato del credito**

di **Fabio Fiorucci**, Avvocato

## Crisi di impresa

---

# ***Composizione negoziata e misure cautelari: l'inibizione dell'escussione della garanzia MCC***

di **La Scala Società tra Avvocati**



Master di 6 mezze giornate

## **Crisi d'Impresa**

Scopri di più

È ormai noto che le ristrutturazioni aziendali, quale che sia la procedura scelta, abbiano oggi un comune denominatore costituito dalla presenza di **finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia statale** (MCC/ SACE/ISMEA ecc.).

È altrettanto noto come tale circostanza di per sé costituisca una complicazione alla redazione di Piani e/o Progetti di risanamento e, nell'ambito delle procedure stragiudiziali, alla conduzione delle trattative, non potendosi ignorare, da un lato, la presenza della garanzia e, d'altro lato, il fatto che l'eventuale credito di regresso del garante statale è un **credito di natura privilegiata** (il privilegio ex art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123). E, infatti, nella impostazione dei processi ristrutturativi e delle relative strategie è ormai circostanza comune doversi scontrare con il dato di fatto che le Banche assistite da una garanzia statale abbiano – a prescindere dagli ipotizzabili scenari – come obiettivo (legittimo) quello **escutere** la stessa e incassare la quota di credito garantito (generalmente intorno all'80%).

Ciò ha, ovviamente, portato gli operatori a cercare alcune soluzioni a questa “complicazione”.

Tra queste, nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e in particolare nella **Composizione negoziata**, rileviamo in particolare la richiesta da parte del debitore di una specifica **misura cautelare** rivolta nei confronti delle **Banche** e tesa ad **inibire** alle stesse l'escussione della **garanzia statale** o sia nei confronti del garante statale (in caso di escussione già avvenuta) e tesa a inibire la **liquidazione** della predetta garanzia.

Nel presente contributo ci soffermeremo su questo ultimo profilo, esaminando la giurisprudenza formatasi sul tema e quella che è – a nostro avviso – l'utilità operativa di una tale misura cautelare

In estrema sintesi la motivazione più comune a fondamento di questa misura cautelare (in termini di sussistenza del *periculum in mora*) poggia sul fatto che con l'escussione si verrebbe a creare definitivamente il “**super privilegio**” di MCC e che dunque la iniziativa del debitore e il **buon esito** della composizione negoziata verrebbe irrimediabilmente pregiudicato.

Le pronunce di merito sul tema sono molte. Alcune delle più rilevanti sono state emesse dal Tribunale di Milano, il quale ha affermato che, in tema di composizione negoziata della crisi, il tribunale può disporre l'applicazione delle misure cautelari nei confronti dei creditori garantiti da Medio Credito Centrale e così vietare l'escussione della garanzia nonché inibire la prosecuzione dell'istruttoria e il pagamento delle somme dovute da parte del Fondo in forza di tale garanzia, nell'ipotesi in cui sussistano i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Secondo il Tribunale di Milano con particolare riferimento al ***periculum in mora***, esso deve ritenersi sussistente nella misura in cui l'eventuale attivazione della garanzia costringerebbe il debitore a considerare nel piano e nell'accordo il "super-privilegio" di MCC, costituendo un apposito fondo rischi e destinando altrimenti la finanza necessaria alla conclusione dell'accordo, il tutto in pregiudizio all'andamento e al buon esito delle trattative (cfr. Trib. Milano, 12 maggio 2024 e Trib. Milano, 4 settembre 2024).

Ancora, secondo un recente provvedimento del Tribunale di Modena (cfr. Trib. di Modena, 8 marzo 2025) la misura cautelare consistente nella inibitoria, per la banca creditrice, di escutere la garanzia pubblica non ha tanto l'obiettivo di evitare la maturazione di poste di debito privilegiato nelle more delle trattative, ma, piuttosto, quelli di: i) **facilitare le trattative** stesse, da condursi col finanziatore garantito senza dover attivare la ben più gravosa trafila volta alla transazione con il gestore del Fondo; ii) consentire un approfondito esame circa la genuinità ed il carattere non abusivo della concessione di credito, in un contesto "protetto" dalla mancata escussione.

D'altro lato si è formata negli ultimi tempi una **giurisprudenza contraria** tesa al **rigetto** di questa **misura cautelare**.

Ad esempio, i Tribunali di Bologna e Pordenone (cfr. Trib. Bologna 2 Maggio 2025 e Trib. Pordenone, 26 febbraio 2025) hanno affermato, in estrema sintesi, che la inibitoria all'escussione delle garanzie pubbliche (ad es. MCC) può essere concessa solo in presenza di un **concreto *periculum in mora***, tale da compromettere lo svolgimento delle trattative. La sola pendenza della garanzia non è sufficiente, in quanto le Disposizioni operative del Fondo consentono **la sospensione e la transazione anche in corso di escussione** (cfr. DM 2 agosto 2023 -Disposizioni operative Fondo PMI, Parte VI, Sezione C.1.3).

A noi pare che queste ultime pronunce colgano meglio nel segno, poggiando su un assunto pragmatico e immediatamente percepibile: le Banche, anche se coinvolte nelle trattative e con la migliore buona fede, correttezza e disponibilità possibile, **non rinunciano alla garanzia statale**. L'escussione della garanzia è pertanto solo un tema di quando, non di se. Esiste poi una specifica procedura prevista dalle **Disposizione Operative del Fondo** per addivenire sia ad una sospensione dei termini per l'escussione che ad un **accordo transattivo** con il Fondo.

Riteniamo, dunque, che tutte le volte che una società prospetti una proposta che preveda uno **stralcio** (spesso molto rilevante) **dei finanziamenti garantiti**, la richiesta cautelare della inibizione della escussione della garanzia non sia sorretta dal necessario *fumus* e *periculum*, dovendo la società impostare la proposta dando per "scontata" l'escussione da parte delle

Banche e tenendo conto, dunque, delle procedure disciplinate dalle Disposizioni Operative del Fondo per addivenire ad un accordo con il Fondo stesso.

Diversa è, invece, l'ipotesi in un cui una società prospetti un piano in **continuità diretta**, senza stralci, e ad esempio proponga una moratoria dei finanziamenti a medio/lungo termini assistiti dalla garanzia statale. In tal caso, a fronte di irragionevoli azioni da parte delle Banche volte alla escussione della garanzia, allora il necessario *periculum* a fondamento della misura cautelare della inibizione della escussione della garanzia ci pare essere apprezzabile. Ciò ovviamente ferme restando tutte le necessarie valutazioni (demandate al Tribunale e all'Esperto) sul *fumus* e dunque sulle **concrete prospettive di risanamento** della società.

## Procedimenti cautelari e monitori

---

# ***Superbonus e delibera condominiale annullabile ratificata. Il contratto di appalto rimane valido?***

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda**

Scopri di più

Tribunale di Catanzaro, 21 maggio 2025, Giudice Maria Teresa Pia Farina

### **Parole chiave**

Superbonus – Delibera condominiale – Ritardata convocazione – Annullabilità – Ratifica – Contratto di appalto – Nullità – Esclusione

**Massima:** *“In tema di condominio negli edifici, il terzo in buona fede che ha acquisito diritti in seguito a una deliberazione assembleare, come l'appaltatore che ha firmato un contratto di appalto sulla base della delibera condominiale, non vede scalfita la situazione giuridica derivante da quel rapporto se – successivamente – la deliberazione viene invalidata dall'autorità giudiziaria”.*

### **Disposizioni applicate**

Art. 1137 c.c. (impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea), art. 66 disp. att. c.c., art. 2377 c.c. (annullabilità delle deliberazioni)

### **CASO**

Un condominio delibera di effettuare lavori edili, che danno diritto di accedere al *bonus* fiscale della detrazione al 110%. La delibera viene però impugnata da un condomino, il quale sostiene che non gli è giunta la convocazione almeno cinque giorni prima della riunione assembleare. Nelle more dell'impugnazione, l'assemblea adotta una nuova delibera che sostituisce quella originariamente assunta, cosicché il Tribunale di Catanzaro dichiara la cessazione della materia del contendere. Dovendo però decidere sulle spese di lite, il giudice catanzarese si chiede chi sarebbe stato soccombente se il giudizio fosse proseguito. L'attore aveva chiesto non solo l'annullamento della delibera assembleare, ma anche la nullità del contratto di appalto firmato dall'amministratore del condominio con l'impresa edile sulla base della delibera.

## SOLUZIONE

Il Tribunale di Catanzaro ritiene che la soccombenza sia reciproca e compensa le spese. Per quanto concerne l'annullamento della delibera condominiale, questo sarebbe stato pronunciato e la domanda accolta: risulta difatti che il termine di cinque giorni tra ricezione dell'avviso di convocazione da parte del condomino e tenuta dell'assemblea non è stato rispettato. Per quanto riguarda invece la nullità del contratto di appalto, la domanda non sarebbe stata accolta, in quanto l'annullamento della delibera dell'assemblea del condominio non travolge il contratto di appalto, dovendosi tutelare l'affidamento e i diritti dell'impresa edile quale soggetto terzo rispetto alla delibera condominiale.

## QUESTIONI

La sentenza del Tribunale di Catanzaro è interessante, in quanto spiega il rapporto tra **delibera condominiale** annullabile e successivo contratto di appalto che è stato firmato sulla base di detta delibera. Il giudice catanzarese considera delibera e contratto separatamente, anche perché parte del contratto è un soggetto (l'impresa edile) diverso dai protagonisti della delibera (che sono i soli condomini).

Per poter effettuare i lavori di efficientamento energetico previsti dal d.l. n. 34 del 2020 è necessario che l'assemblea dei condomini assuma una delibera. Se la delibera è contraria alla legge, essa può essere impugnata: *“contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'**annullamento** nel termine perentorio di trenta giorni”* (art. 1137 comma 2 c.c.).

L'annullabilità della delibera può derivare anche dalla violazione di regole procedurali. A questo riguardo si può osservare che l'assemblea condominiale deve essere convocata dall'amministratore rispettando un termine minimo di preavviso. La legge prevede che *“l'avviso di convocazione ... deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza ... In caso di omessa, tardiva o incompleta **convocazione** degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”* (art. 66 comma 3 disp. att. cod. civ.). Nel caso affrontato dal Tribunale di Catanzaro, l'amministratore convoca l'assemblea per il 29 novembre 2023, ma l'avviso arriva a uno dei condomini solo il 24 novembre 2023, ossia senza rispettare il termine di cinque giorni pieni tra data della ricezione e data della tenuta dell'assemblea. Tra l'altro, il servizio postale non ha consegnato materialmente al condomino la raccomandata il 24 novembre, ma gli ha lasciato nella cassetta della posta un avviso che specifica che la lettera si può ritirare a partire dal 30 novembre 2023. Si tratta del giorno successivo a quello di tenuta dell'assemblea: il condomino viene così a conoscenza delle deliberazioni solo successivamente alla tenuta della riunione assembleare, senza avere alcuna possibilità di partecipare all'assemblea. Per questa ragione, sentendosi privato del proprio diritto di partecipare alla riunione assembleare, il condomino assente impugna la delibera davanti al Tribunale di Catanzaro.

La prima delibera condominiale viene però superata da una **seconda delibera**, che sostituisce la prima, ratificandone il contenuto sostanziale. Il vizio procedurale della prima delibera (ovvero il mancato rispetto del termine di cinque giorni per uno dei condomini) è stato superato.

Il punto è che, in attuazione della prima delibera, l'amministratore di condominio ha concluso il **contratto di appalto** con l'impresa edile. Qual è la sorte del contratto di appalto basato su di una delibera non più esistente, in quanto superata dalla seconda delibera? Il Tribunale di Catanzaro ritiene che il contratto sia perfettamente valido ed efficace. Nel contesto delle impugnazioni delle delibere dell'assemblea societaria viene regolato espressamente il caso di sostituzione di una prima delibera con una seconda; si prevede che *“l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge”* (art. 2377, comma 8, cod. civ.). L'assemblea condominiale ha insomma “auto”-rettificato il vizio originario, cosicché è inutile per il giudice annullare una delibera ormai priva di effetti, che è stata sostituita da una seconda delibera che non presenta vizi.

Nel contesto della disciplina dell'assemblea della società per azioni, il legislatore si è premurato di specificare quale sia il destino degli atti posti in essere sulla base della prima delibera. Si prevede che *“restano salvi i **diritti acquisiti dai terzi** sulla base della deliberazione sostituita”* (art. 2377, comma 9, cod. civ.). Il terzo è qui l'impresa edile che, in qualità di appaltatore, ha concluso il contratto di appalto con il condominio. L'impresa ha il dovere di eseguire l'appalto e, per converso, il diritto di ottenere il pagamento per l'opera realizzata, indipendentemente dalle vicende della delibera condominiale.

In conclusione, il Tribunale di Catanzaro ritiene che – se avesse dovuto entrare nel merito della vicenda – vi sarebbe stata **soccombenza reciproca**. La domanda di annullamento della delibera condominiale sarebbe stata accolta, mentre la domanda di nullità del contratto di appalto sarebbe stata rigettata. Per questa soccombenza virtuale di ambo le parti dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Seminario di specializzazione

**Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda**

Scopri di più



## Procedimenti di cognizione e ADR

---

### ***Morte dell'unico difensore: interruzione automatica del processo anche se la parte colpita dall'evento sia essa stessa un avvocato***

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

**Redazione dei contatti commerciali nazionali**

Scopri di più

Cass., sez. II, 12 giugno 2025, n. 15666, Pres. Di Virgilio Est. Cavallino

#### **[1] Processo di cognizione – Interruzione del processo – Morte o impedimento del procuratore**

**Massima:** *“La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.”*

#### **CASO**

[1] Un avvocato, assistito da un difensore di fiducia, proponeva nei confronti di una società calcistica domanda di pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività difensiva svolta nel corso di un processo penale relativo alla falsificazione di documenti occorrenti per il conseguimento della cittadinanza italiana da parte di un calciatore.

L'adito Tribunale di Roma rigettava la domanda, con decisione che veniva però riformata, all'esito del giudizio di seconde cure, dalla Corte d'Appello romana, che conseguentemente pronunciava condanna a carico della società.

La convenuta soccombente proponeva ricorso per cassazione, che veniva accolto relativamente ad uno dei suoi motivi, con conseguente annullamento della decisione d'appello e rinvio della causa al giudice di secondo grado, il quale statuiva in conformità ai principi pronunciati dalla Suprema Corte. Si segnala, per quanto di interesse ai fini del presente commento, che nel corso del giudizio di rinvio era venuto a mancare l'unico difensore di parte attrice, e che successivamente a tale momento la società calcistica aveva depositato istanza di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale veniva effettivamente anticipata nelle forme della trattazione scritta e della relativa comunicazione l'originario attore nulla aveva saputo: conseguentemente, per l'udienza di precisazione delle conclusioni

solo la società aveva depositato le note di trattazione scritta e, di seguito, la comparsa conclusionale.

La decisione emessa all'esito del giudizio di rinvio veniva allora fatta oggetto, da parte dell'avvocato, di un nuovo ricorso per cassazione mediante il quale, in particolare, denunciava, con riferimento all'art. 360, n. 4), c.p.c., violazione dell'art. 301 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 6 CEDU. Nel dettaglio, parte ricorrente (con censura cui ha aderito la società calcistica) ha richiamato il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore determina automaticamente l'interruzione del processo e la conseguente nullità della sentenza, evidenziando come anche in concreto sia stato precluso l'esercizio del diritto di difesa, in quanto la sommaria motivazione della sentenza appare determinata dalla convinzione di una desistenza del professionista, che invece non vi era stata.

## **SOLUZIONE**

[1] La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso proposto.

La Suprema Corte ritiene, infatti, documentalmente dimostrato il momento del decesso dell'unico difensore di parte attrice, che ciò non sia emerso in causa, che nessun nuovo difensore si sia costituito, che non siano state precisate le conclusioni per l'attore e non siano stati per lui neppure depositati comparsa conclusionale o memoria di replica. Nel dettaglio, la causa interruttiva è stata dedotta e provata dal ricorrente (parte colpita dall'evento interruttivo), in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., producendo il relativo certificato di morte; allo stesso modo, la continuazione del processo fino al deposito della sentenza senza la costituzione di altro difensore o comunque lo svolgimento di attività difensiva risulta dai verbali di causa.

Ne risulta violato il principio (che verrà meglio illustrato di seguito) secondo cui la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

Neppure le peculiarità proprie del caso di specie – ossia, il fatto che il soggetto colpito dall'evento interruttivo avesse la qualità necessaria per difendersi in proprio – consentono di giungere a diversa conclusione: ciò, infatti, non incide sul fatto che egli nel processo non avesse esercitato tale facoltà di difesa personale *ex art. 86 c.p.c.* e sia rimasto privo dell'unico difensore a mezzo del quale si era costituito; quindi, anche in tale caso, l'effetto dell'interruzione avrebbe trovato un limite soltanto nella previsione dell'art. 299 c.p.c., relativa all'ipotesi in cui coloro ai quali spetta proseguire il processo si costituiscano volontariamente, e cioè per il caso in cui l'avvocato, a seguito della morte del suo difensore, si fosse costituito personalmente o si fosse costituito a mezzo di altro difensore.

All'accoglimento del motivo di ricorso proposto consegue la dichiarazione di nullità della

sentenza impugnata, in quanto emessa allorché il processo era interrotto, e un nuovo rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma.

## QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene alle conseguenze prodotte, nel corso del giudizio, dalla sopravvenuta morte dell'(unico) difensore della parte.

La norma di riferimento, come noto, è rappresentata dall'art. 301 c.p.c., espressamente dedicato ai casi di «Morte o impedimento del procuratore», dove è prescritto che «Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso».

È costante, in giurisprudenza, l'affermazione del principio (già richiamato) secondo cui la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (Cass., 4 novembre 2024, n. 28257; Cass., 26 agosto 2021, n. 23486; Cass., 24 gennaio 2020, n. 1574; Cass., 14 dicembre 2010, n. 25234).

La peculiarità caratterizzante il caso di specie si rinviene peraltro in ciò, che la parte colpita dall'evento interruttivo, essendo essa stessa un avvocato, aveva la qualità per difendersi in proprio. Appare tuttavia corretta la decisione assunta dalla Cassazione in commento, che ha negato a tale circostanza ogni possibile rilevanza: tale parte, infatti, ha mancato di esercitare la facoltà di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore accordatale dall'art. 86 c.p.c., facendo venir meno qualsivoglia motivo per derogare all'applicabilità del regime, testé descritto, dettato dall'art. 301 c.p.c.

Tali regole applicative, tuttavia, non sono destinate a valere anche nell'ipotesi in cui la parte sia rappresentata in giudizio da più di un difensore, con facoltà di difesa anche disgiunta: in tal caso, l'evento che colpisca uno dei difensori resterà privo di conseguenze, essendo il diritto di difesa della parte adeguatamente garantito dalla presenza degli altri difensori (Cass., 20 febbraio 2003, n. 2577; Cass., 18 marzo 2003, n. 3982).

Per quanto riguarda le modalità per dedurre in giudizio l'evento in discorso, si segnala l'arresto di Cass., 24 gennaio 2020, n. 1574, la quale ha chiarito che ove il processo (nonostante il verificarsi della morte dell'unico difensore) sia irritualmente proseguito, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Si ricorda, ancora, che i fatti interruttivi qui considerati sono destinati a perdere di rilevanza allorché la causa sia ormai transitata in fase decisoria: per l'esattezza, laddove avveratisi dopo la chiusura della discussione (ovvero, dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) sono destinati a produrre l'estinzione del processo solo nel caso di riapertura dell'istruzione.

Come precisato dal medesimo art. 301 c.p.c., inoltre, non sono cause di interruzione del processo la revoca della procura al difensore o la rinuncia alla stessa da parte di quest'ultimo, trattandosi di fatti volontari inidonei a produrre effetti processuali fino a quando la parte non nomini un nuovo difensore.

Viceversa, la cancellazione dall'albo, secondo l'orientamento che appare maggioritario, costituisce causa di interruzione del processo, sia se avvenuta in via volontaria (Cass., sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702), sia se disposta d'ufficio (Cass., 31 gennaio 2012, n. 1355).

**Master di specializzazione****Redazione dei contatti commerciali nazionali****Scopri di più**

## Esecuzione forzata

---

### ***L'improcedibilità dell'esecuzione per assenza originaria di titolo esecutivo è rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione anche nella fase distributiva, fatto salvo l'acquisto dell'aggiudicatario***

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

## Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2025, n. 3172 – Pres. De Stefano – Rel. Saija](#)

**Esecuzione forzata – Originario difetto di titolo esecutivo – Mancanza di pignoramenti successivi – Inammissibilità dell'esecuzione – Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione anche nella fase distributiva – Nullità di tutti gli atti esecutivi – Sussistenza – Salvezza dell'acquisto dell'aggiudicatario**

**Massima:** *“In assenza di altro creditore munito di titolo esecutivo che abbia effettuato un pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c., l'accertamento giudiziale, ritualmente acquisito al processo, della mancanza del diritto di procedere in executivis in capo al creditore procedente per originario difetto di titolo esecutivo esige il rilievo di ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, senza che rilevi l'inerzia del debitore, con conseguente invalidità di tutti gli atti esecutivi, compresi quelli della fase distributiva, restando, tuttavia, salvo l'acquisto dell'aggiudicatario, ove non sia applicabile l'eccezione prevista dall'art. 2929 c.c.”*

### **CASO**

Avviata in suo danno un'espropriazione immobiliare, il debitore esecutato proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il creditore non disponesse di un valido titolo esecutivo, in quanto la cambiale posta a fondamento dell'esecuzione non era in regola con l'imposta di bollo.

L'opposizione veniva accolta con sentenza di cui era disposto l'inserimento nel fascicolo dell'espropriazione immobiliare, che, tuttavia, proseguiva con l'aggiudicazione dell'immobile pignorato e l'emissione del decreto di trasferimento.

Solo a quel punto l'esecutato chiedeva che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione, ma l'istanza veniva respinta con provvedimento che fissava il termine per l'introduzione della

fase di merito di quella che era stata qualificata come nuova opposizione all'esecuzione e, nel contempo, disponeva che si desse corso alla distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati.

Tale opposizione era rigettata sia in primo che in secondo grado, dal momento che l'acquisto dell'aggiudicatario doveva considerarsi valido ed efficace *ex art. 2929 c.c.*, mentre la tardiva iniziativa del debitore – attivatosi solo a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato – non era meritevole di tutela, essendosi determinato un legittimo affidamento in capo ai creditori.

L'esecutato proponeva, dunque, ricorso per cassazione.

## **SOLUZIONE**

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, accertata l'inesistenza di un titolo esecutivo che regga l'esecuzione, vuoi perché quello azionato dal creditore procedente è invalido, vuoi per assenza di ulteriori pignoramenti dello stesso bene eseguiti a iniziativa di altri creditori, l'improcedibilità dell'esecuzione va rilevata d'ufficio, indipendentemente da un'iniziativa dell'esecutato, sicché, ferma restando l'intangibilità dell'acquisto dell'aggiudicatario, tutti gli atti del processo esecutivo debbono considerarsi illegittimi, con conseguente diritto del debitore di promuovere le azioni volte a ripetere dai creditori le somme che fossero state loro indebitamente assegnate in sede di distribuzione.

## **QUESTIONI**

[1] Con la sentenza che si annota, è stato affermato, in continuità con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che l'inesistenza di un valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione ne determina l'improcedibilità, che va rilevata d'ufficio e legittima il debitore che ha subito un'espropriazione ingiusta a ripetere le somme ricavate dalla vendita del bene pignorato e indebitamente distribuite ai creditori, nulla potendo, invece, pretendere nei confronti dell'aggiudicatario, il cui acquisto è fatto salvo per effetto di quanto previsto dagli artt. 2929 c.c. e 187-*bis* disp. att. c.p.c.

Infatti, sulla scorta di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 61 dell'1 febbraio 2014, l'azione esecutiva intrapresa sulla base di un atto che non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. non può proseguire, dovendo essere disposta la chiusura anticipata del processo di espropriazione forzata, anche nel caso in cui fossero intervenuti altri creditori muniti di titolo esecutivo che, tuttavia, non abbiano effettuato un autonomo pignoramento *ex art. 493 c.p.c.*

Tale situazione, che inficia *ab origine* la validità dell'azione esecutiva, dev'essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, indipendentemente da un'iniziativa in tale senso dell'esecutato: diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito con il provvedimento impugnato, il fatto che il debitore avesse atteso alcuni anni dalla pronuncia della sentenza

che, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., aveva rilevato l'inesistenza di un valido titolo esecutivo (essendosi egli attivato solo dopo l'aggiudicazione dell'immobile pignorato al fine di impedire l'emissione del decreto di trasferimento), non vale a escludere il dovere del giudice di disporre la chiusura anticipata dell'esecuzione, dal momento che non è ravvisabile un abuso del diritto, ovvero la lesione di un legittimo affidamento formatosi in capo ai creditori partecipanti all'esecuzione.

Da questo punto di vista, nella sentenza che si annota viene sottolineato che:

- il tardivo esercizio di un diritto, ovvero la protratta inerzia del suo titolare, non integra, nell'ambito di un rapporto di carattere processuale (e non sostanziale), violazione del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- una volta intervenuta l'aggiudicazione, l'acquisto del terzo è fatto definitivamente salvo per effetto dell'applicazione delle regole dettate dagli artt. 2929 c.c. e 187-*bisp.c.*, sicché la richiesta dell'esecutato di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per impedire l'emissione del decreto di trasferimento e il consolidamento, in questo modo, dell'acquisto dell'aggiudicatario non può configurare un esercizio abusivo del diritto, per la semplice ragione che non consente al debitore di raggiungere il risultato avuto di mira;
- il fatto che il creditore procedente, pur avendo partecipato al giudizio culminato con la pronuncia della sentenza che aveva accertato l'invalidità del titolo esecutivo azionato ed essendo, dunque, perfettamente consapevole dell'inesistenza del suo diritto di proseguire l'esecuzione forzata, avesse, ciononostante, coltivato il processo esecutivo, astenendosi dall'assumere le condotte conseguenti alla rilevata insussistenza delle condizioni perché ciò potesse legittimamente avvenire, costituiva, di per sé, circostanza assorbente, idonea a escludere, da un lato, la legittimità dell'affidamento eventualmente nutrito a fronte dell'assenza di iniziative da parte dell'esecutato e, dall'altro lato, la predicabilità di un abuso commesso da quest'ultimo;
- in ogni caso, il nostro ordinamento prevede specifiche regole per garantire la correttezza della condotta processuale delle parti e per sanzionare quella che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non possono importarsi in ambito processuale concetti – peraltro elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla base di principi propri di altri ordinamenti – dettati sul piano sostanziale, ovvero con riguardo al rapporto obbligatorio, potendo venire meno la facoltà di esercitare un potere processuale in funzione del tempo trascorso solo se una specifica norma lo preveda, sanzionando l'inerzia della parte con la decadenza (come avviene, per esempio, per l'opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.);
- di conseguenza, l'iniziativa dell'esecutato avrebbe potuto considerarsi abusiva o illegittima, al limite, se fosse stata promossa al di là e al di fuori dei termini all'uopo previsti, il che non era avvenuto nel caso di specie.

L'affermata inesistenza dell'unico titolo esecutivo posto a fondamento e a sostegno



dell'esecuzione aveva, dunque, determinato la radicale invalidità di tutti gli atti dell'espropriazione forzata, fatta eccezione per quelli attinenti al subprocedimento di vendita, per effetto di quanto disposto dall'art. 2929 c.c.: l'acquisto dell'aggiudicatario, infatti, è fatto salvo, a meno che non sia ravvisabile la sua collusione con il creditore procedente, con la conseguenza che l'esecutato non può accampare alcun diritto sul bene ormai definitivamente fuoriuscito dal suo patrimonio, ma può farsi assegnare il ricavato dalla vendita dello stesso, nonché ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al processo esecutivo in difetto di un titolo idoneo.

La Corte di cassazione, infine, ha precisato che la domanda di restituzione del ricavato dalla vendita illegittimamente distribuito ai creditori non può essere proposta all'interno del processo esecutivo, che, in quel momento, deve ritenersi già concluso (coincidendo la sua chiusura con l'approvazione del progetto di distribuzione, come affermato da Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2023, n. 32143), ma dev'essere necessariamente veicolata attraverso un apposito giudizio.

Nonostante la tipicità e la tassatività degli strumenti impugnatori a disposizione delle parti del processo esecutivo, stante il sistema chiuso dei rimedi che lo caratterizza, l'accertamento della nullità di tutti gli atti del processo esecutivo che si sia nondimeno concluso con la distribuzione della somma ricavata dalla vendita divenuta irretrattabile integra una di quelle ipotesi eccezionali nelle quali deve ritenersi consentito agire con un'autonoma azione di cognizione per ottenere utilità altrimenti conseguibili attraverso le opposizioni esecutive, trattandosi dell'unico modo attraverso il quale l'esecutato può ottenere concreta ed effettiva tutela.

In linea generale, infatti, va considerato che connotato comune a tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive è la tendenziale definitività degli stessi, da intendersi tuttavia non in termini di idoneità a costituire cosa giudicata (inconcepibile, vista la natura del processo di esecuzione forzata), ma piuttosto come inconfigurabilità e conseguente inammissibilità di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento per porne in discussione la validità degli atti o degli effetti.

Da ciò la giurisprudenza ha fatto discendere che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura dell'esecuzione forzata, azioni di ripetizione di indebito dirette a ottenere la restituzione di quanto riscosso dai creditori, sul presupposto di illegittimità verificatesi nel corso del processo esecutivo, salvo che le abbia fatte valere mediante opposizione proposta nel corso dello stesso, ma accolta successivamente alla sua chiusura (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2024, n. 23283).

**Master di specializzazione****Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi**

Scopri di più



## Obbligazioni e contratti

---

### ***Risarcimento del danno parentale in assenza di vincolo di sangue***

di **Alessandra Sorrentino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

#### **Eredità digitale: aspetti giuridici e strumenti operativi per l'avvocato**

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. III, ord., 06.03.2025, n. 5984 – Pres. Rubino – Rel. Positano](#)

**Circolazione Stradale – Risarcimento – Danno da perdita del rapporto parentale – Ruolo di padre vicario in sostituzione del genitore biologico – Rapporto intercorso con la vittima del sinistro – Determinazione del danno**

**Massima:** [1] *“Il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale. Tale danno deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla consanguineità, purché il rapporto infonda nel danneggiato un sentimento di protezione e sicurezza simile a quello insito nel rapporto padre-figlio.”*

#### **CASO**

In esito ad un sinistro stradale, perdeva la vita una bambina di quattro anni.

La madre della vittima ed il compagno della donna, non convivente con la stessa e non padre biologico della bambina, agivano in giudizio, nei confronti del responsabile, per il risarcimento del danno parentale da morte del congiunto, patrimoniale e non patrimoniale.

Il Tribunale accoglieva soltanto la domanda della madre, con il massimo risarcimento sia del danno parentale, sia del danno biologico, con la personalizzazione massima.

Il Tribunale rigettava, invece, la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata dal compagno della madre.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello accoglieva la richiesta risarcitoria dell'uomo, riconoscendone il concreto ruolo genitoriale nei confronti della vittima, in sostituzione del genitore biologico, del tutto assente nella breve esistenza della figlia.

L'Ufficio Centrale Italiano – convenuto in causa, unitamente al conducente, in quanto questi

era tedesco e la macchina risultava immatricolata in Germania – aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione di secondo grado, adducendo che non vi fossero, nella specie, i presupposti previsti ex *lege* per riconoscere il danno parentale all'uomo, giacché l'assenza di convivenza e la mancanza di prova, in ordine all'effettivo ruolo genitoriale ricoperto, avrebbero dovuto escludere in radice il diritto al risarcimento.

## SOLUZIONE

Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale. Il risarcimento deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che presenti le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, anche se non vi è un legame di consanguineità.

La Suprema Corte attribuisce rilievo giuridico al valore affettivo e sociale di relazioni che, pur non essendo fondate sul sangue, svolgono un ruolo essenziale nella vita della vittima e del danneggiato.

## QUESTIONI

La fattispecie in esame dà alla Suprema Corte l'occasione per tornare ad occuparsi dei contorni del danno parentale, il cui risarcimento ha la funzione di ristorare il familiare per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venire meno del godimento del rapporto parentale con la vittima.

Il danno parentale, quindi, consiste in uno sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore, derivante dal venire meno del rapporto con il congiunto e/o dall'atteggiarsi di quel rapporto in maniera diversa (sul punto Cass. civ., 23469/2018).

La pronuncia in commento si inserisce nel solco ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che riconosce **il diritto al risarcimento del danno parentale** non solo ai familiari in senso stretto (coniugi, figli, genitori, fratelli), ma **anche a soggetti terzi, purché dimostrino l'esistenza di un legame affettivo profondo, significativo e stabile** con la vittima.

In particolare, la Suprema Corte ribadisce che **il vincolo biologico non costituisce elemento essenziale**, ai fini della configurabilità del danno da lesione del rapporto parentale, affermando che detto pregiudizio debba essere riconosciuto ogniqualvolta ricorra **un legame connotato da abitudine, solidarietà e affetto**, idoneo a generare, in capo al danneggiato, un sentimento di perdita analogo a quello sperimentato in ambito familiare tradizionale (Cass. civ., 20835/2018; Cass. civ., 31867/2023).

Il criterio guida è, quindi, la prova dell'intensità del legame affettivo e del pregiudizio subito

nella sfera affettiva e relazionale, piuttosto che l'esistenza di un vincolo di parentela in senso stretto.

**Anche la mancanza di convivenza è irrilevante**, in quanto il requisito della convivenza, pur potendo assumere rilievo sul piano probatorio, non rappresenta un elemento indefettibile per la configurabilità del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, il quale può essere riconosciuto anche in assenza di coabitazione, **purché risulti comprovata l'intensità e continuità della relazione** (così Cass. civ., 24689/2020).

Già in altre occasioni, la Suprema Corte aveva affermato che *“la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola”*, e che essa *“costituisce elemento probatorio utile, ma unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur”*.

In ogni caso, secondo i giudici di legittimità, *«non è condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. “famiglia nucleare”»*.

L'ordinanza in esame sottolinea un ulteriore aspetto di rilievo: il danno da perdita del rapporto parentale **non può considerarsi in re ipsa**, bensì deve essere allegato e dimostrato nella sua effettiva sussistenza.

**La prova del danno**, tuttavia, **può essere fornita anche in via presuntiva**, attraverso elementi idonei a far desumere l'esistenza di un rapporto affettivo stretto e radicato tra la vittima ed il soggetto che chiede il risarcimento.

La pronuncia in commento conferma, pertanto, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che valorizza la dimensione esistenziale delle relazioni affettive, anche prive di fondamento biologico, e si ispira ad una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata del diritto alla vita familiare (artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.; art. 8 CEDU).

La Corte eleva così a **criterio giuridicamente rilevante la sostanza del legame affettivo**, superando un approccio meramente formalistico ancorato al dato anagrafico o genetico.

Il danno da perdita del rapporto parentale assume, in questa prospettiva, la funzione di strumento di tutela non solo dei legami familiari tradizionali, ma anche di quelle relazioni affettive di fatto, che si distinguono per stabilità, reciprocità e solidarietà e che, per la loro intensità e significato, meritano una tutela equivalente a quella riconosciuta alla famiglia in senso stretto.

## Diritti reali, condominio e locazioni

---

### ***Polizza globale fabbricati: danni alle parti comuni e a quelle individuali***

di **Francesco Luppino**, Avvocato e cultore della materia Diritto Privato presso l'Università di Bologna



[Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12 giugno 2025, n. 15770, Presidente F. De Stefano – Estensore M. Rossetti.](#)

Parole Chiave: Assicurazione globale fabbricati – Responsabilità del condominio – Danni da parti comuni – Clausola “condòmini-terzi” – Polizza R.C. – Obbligo di manleva – Nullità per motivazione apparente

#### **CASO**

La pronuncia in commento concerne uno dei casi più comuni di cui alle controversie in materia di diritto condominiale, in quanto avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da un condomino, tale società Alfa s.r.l., nei confronti del Condominio Beta, conseguente ad **infiltrazioni d'acqua** provenienti da un **lastrico solare condominiale** non correttamente impermeabilizzato che avevano danneggiato l'unità immobiliare di sua proprietà sita nel fabbricato condominiale.

A fronte della domanda svolta da Alfa, il **Condominio** Beta ha chiamato in causa la compagnia assicurativa Gamma S.p.A., invocando una **polizza globale fabbricati** stipulata a copertura tanto dei danni materiali al fabbricato quanto dei **danni cagionati a terzi**; in questi ultimi, secondo la tesi di Alfa S.r.l., sarebbero **ricompresi anche i singoli condòmini**.

Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello di Milano, in sede di gravame, rigettavano la domanda di manleva, ritenendo che:

- il danno fosse escluso dalle garanzie per “danni al fabbricato”, in quanto non derivante da rottura accidentale di impianti bensì da **carenza manutentiva del lastrico**;
- la clausola sulla responsabilità civile non fosse applicabile, nonostante la previsione contrattuale che qualificava i condòmini come “terzi”.

Il Condominio Beta ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale.

## SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15770 del 12.06.2025, **ha accolto** il ricorso del Condominio, ritenendone il primo motivo volto a denunciare il vizio di motivazione apparente della pronuncia della Corte territoriale, cassando la sentenza impugnata. Pertanto, ha rinviato la causa, anche in relazione alle spese dello stesso giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai principi di diritto enunciati in sede di legittimità.

## QUESTIONI

### 1. Il principio di diritto e la sua portata sistematica

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte Cassazione ha valorizzato il principio dell'**autonomia contrattuale delle parti**, immanente al nostro ordinamento giuridico, in virtù del quale i contraenti possono prevedere, in sede di stipula di una polizza, una deroga al principio per cui il condomino **non è “terzo”** rispetto all'ente condominio che, è sempre opportuno evidenziarlo, è un mero ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica.

Una clausola di tal tenore consente di evitare che il danneggiato resti privo di tutela assicurativa a causa della c.d. **“fusione di ruoli”** (responsabile/danneggiato) che si verifica in ambito condominiale, e consente di **mobilitare la garanzia assicurativa per la responsabilità civile anche in favore dei condòmini danneggiati**, i quali, altrimenti, sarebbero al tempo stesso responsabili e danneggiati in tutte le ipotesi in cui i danni derivino da parti comuni (nel caso di specie, per l'appunto, il lastrico solare).

Gli Ermellini hanno dunque ribadito che clausole di questo tipo sono “usuali” e “funzionali” nella prassi assicurativa dei fabbricati, e si contraddistinguono per una **doppia ratio funzionale**:

- **estensiva**, nel qualificare i condòmini come terzi, in ottica risarcitoria;
- **restrittiva**, nel prevedere che i danni coperti da altre sezioni della polizza (ad esempio, incendio, eventi atmosferici) non determinino una duplicazione dell'indennizzo spettante al danneggiato tramite la sezione R.C. (responsabilità civile), foriera di una “indebita” locupletazione, come tale, vietata dall'ordinamento (cfr. art. 2033, indebito oggettivo, e art. 2041, arricchimento senza causa).

### 2. Considerazioni sul piano operativo

Sotto il profilo squisitamente applicativo, la pronuncia in commento **risulta di particolare interesse per interpreti, professionisti del settore immobiliare**, da una parte, e per le compagnie assicurative, dall'altra.

La giurisprudenza di legittimità impone al giudice di merito un'attenta **verifica dell'effettiva estensione delle clausole di manleva R.C.** e della presenza o meno della previsione "condòmini-terzi" che, come si è accennato sopra, ben potrebbe essere stata pattuita dalle parti contraenti (Condominio e assicuratore).

Sotto un altro punto di vista, il Supremo Collegio ha ribadito una interpretazione **favorevole alla tutela del singolo condomino**, in coerenza con la finalità di assicurazione del rischio e la tutela dei **consumatori** quali risulta in primis il Condominio e in secondo luogo anche i singoli condòmini. Infatti, in tema di interpretazione della polizza, che è un contratto a tutti gli effetti, emerge la necessità di applicare, in caso di dubbio interpretativo, i canoni di cui agli artt. **1362 ss. c.c.** e, in particolare, il criterio sancito all'art. **1370 c.c.** a tenore del quale «*le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro*», essendo i contratti di assicurazione generalmente predisposti dall'assicuratore.

La sentenza richiama altresì l'opportunità, in fase di gestione condominiale, di verificare **tempestivamente la denuncia dei sinistri** e la **persistenza del rischio coperto**, anche in funzione dell'eventuale azione di rivalsa/manleva da attivare nei confronti dell'assicuratore.

### 3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate i Giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza pronunciata in grado di appello dalla Corte meneghina si è limitata ad affermare, in maniera **tautologica e oscura**, l'inapplicabilità della clausola assicurativa relativa alla responsabilità civile del Condominio, **senza chiarire** per quale motivo essa non potesse operare **proprio nella fattispecie per cui era stata predisposta**, ovvero il danno causato da un bene comune alla proprietà esclusiva della condomina Alfa S.r.l.

Particolarmente significativa è la ricostruzione interpretativa degli Ermellini in ordine alla clausola contrattuale che qualifica i **condòmini come terzi**. Tale clausola, secondo i giudici di legittimità: «*ha la funzione di estendere la copertura della responsabilità del condominio ai danni arrecati alle proprietà individuali dei singoli condòmini*».

Essa svolge un ruolo essenziale nel superare il **conflitto di qualificazioni soggettive** che si presenta nei casi in cui un condomino, danneggiato in quanto proprietario esclusivo, è al contempo comproprietario della parte comune responsabile dell'evento dannoso.

La Suprema Corte ha dunque confermato la validità e l'efficacia delle clausole che assimilano i condòmini a terzi in ambito della **responsabilità civile**, consolidando un orientamento teso a **rafforzare l'effettività della copertura assicurativa in ambito condominiale**.



## Diritto e procedimento di famiglia

---

### ***Violenza domestica e addebito nella separazione***

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

## Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

### [Cassazione civile sez. I, ordinanza del 30/05/2025 n.14465](#)

Addebito della separazione – condotte di violenza e nesso causale

(art. 151 c.c.)

**Massima:** *“Ai fini dell’accertamento della violazione dei doveri matrimoniali, in caso di condotte di violenza fisica o morale, non è rilevante che la violenza si sia verificata dopo che il coniuge abbia già lasciato la casa coniugale. Il comportamento violento nella relazione coniugale è una violazione talmente grave da fondare, di per sé, la pronuncia di separazione personale, in quanto causa di intollerabilità del rapporto, oltre che la dichiarazione di addebito in capo all’autore.”*

### **CASO**

Un uomo introduce un ricorso per la separazione dalla moglie chiedendo la pronuncia di addebito in capo alla stessa, sostenendo di essere stato costretto ad allontanarsi dalla causa coniugale già da qualche tempo a causa delle condotte della moglie e ai continui litigi che avevano reso la prosecuzione della convivenza insopportabile. Il tribunale, nonostante le reciproche richieste dei coniugi, pronuncia la separazione senza addebito e la moglie impugna la sentenza. La Corte di appello, riconoscendo le ragioni della donna, addebita la separazione al marito.

Durante il giudizio di appello, la moglie aveva allegato anche due certificati del Pronto soccorso del 2019 e del 2021, che attestavano le lesioni subite in seguito alle condotte violente del marito.

I giudici della Corte avevano ricostruito le vicende familiari anche tramite l’audizione di testi, e avevano accertato gli episodi di violenza del marito nei confronti della donna. Al contrario il marito sosteneva che si trattava di discussioni che talvolta degeneravano ma che erano riconducibili al grave conflitto esistente tra i due. Anzi era la moglie che maltrattava il marito con atteggiamenti di disprezzo, motivo per cui si era deciso a lasciare la casa coniugale.

La donna replicava che in realtà dopo l'allontanamento i coniugi avevano tentato un percorso di terapia di coppia auspicando una riconciliazione e che proprio l'episodio del 2019, a seguito del quale venne redatto il referto, l'aveva resa consapevole della irreversibilità della crisi coniugale.

L'uomo ricorre in Cassazione lamentando in primis la violazione delle norme sulle prove nel giudizio di appello, sostenendo che la produzione dei certificati medici non fosse ammissibile nel giudizio perché tardiva. Inoltre, quegli episodi non potevano essere ricollegati alla condotta tenuta durante la convivenza e all'addebito della separazione, perché si riferivano ad un momento in cui la relazione era già cessata.

La Cassazione respinge il ricorso dell'uomo.

## **SOLUZIONE**

### **La condotta di violenza va oltre l'addebito**

La Corte rammenta che per consolidato orientamento giurisprudenziale, le violenze fisiche o morali ma anche solo un unico episodio di percosse, costituiscono violazioni talmente gravi da incidere direttamente sul presupposto della intollerabilità della convivenza e quindi della domanda di separazione. In tal caso, il giudice non compie una comparazione delle condotte e non rileva il nesso causale tra le condotte e la fine della relazione ai fini dell'addebito. Si tratta di atti – sostiene la Cassazione – che, per la loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. Civ. n. 22294/2024 e Cass. n. 31351/2022).

Non assume rilevanza il fatto che l'uomo avesse già lasciato l'abitazione coniugale che anzi può essere valutata come condotta contraria ai doveri matrimoniali in assenza di una giusta causa.

Con riguardo, infine, alla questione dell'utilizzo delle prove in appello la Cassazione precisa che nell'appello in materia di separazione, così come per quello di divorzio, i limiti posti dall'art. 345 c.p.c. hanno portata circoscritta ai diritti così detti disponibili delle parti.

In base al materiale istruttorio la Corte di merito ha correttamente ricostruito le dinamiche familiari, verificando almeno tre episodi di violenza fisica e psicologica, e non solo discussioni come sostenuto, posti in essere dal marito in danno della moglie, anche quando era in stato di gravidanza e anche per motivi futili.

## **QUESTIONI**

### **Le nuove norme contro la violenza domestica**

In seguito all'entrata in vigore della riforma Cartabia è ora possibile ricorrere al giudice civile in caso di violenza domestica o abusi contro il convivente o figli, indipendentemente e prima



dell'eventuale procedimento di separazione o divorzio.

Le disposizioni di cui agli artt. 473 bis. 40 e seguenti c.p.c. prevedono un procedimento ad hoc con tutela immediata e rafforzata che prevede un onere probatorio meno rigoroso per la vittima, ampi poteri istruttori per il giudice, lo scambio degli atti dei procedimenti relativi agli abusi e alle violenze anche in sede penale e la non previsione della mediazione familiare.

La giurisprudenza corrente in materia di violenza in famiglia considera, comunque, non direttamente collegato l'esito del giudizio penale contro l'autore della violenza o dei maltrattamenti.

Master di specializzazione

**Diritto e processo della famiglia**

Scopri di più

## Crisi di impresa

---

# Concordato preventivo e aumento di capitale sociale con esclusione diritto opzione dei soci

di Marco Rubini, Dottore Commercialista

Master di specializzazione

Codice degli appalti pubblici

Scopri di più

[Tribunale di Palermo, 5/2/2025](#)

**Parole chiave:** Concordato preventivo, aumento capitale sociale, modifica statuto, esclusione del diritto di opzione di alcuni soci, art. 2441 Codice Civile, classi, bilanciamento diritti del socio e risanamento aziendale, piani concordatari ultra-quinquennali, obbligo informativa ai soci, diritti dei soci di acquisire informazioni.

**Riferimenti normativi:** artt. 90, 92, 120 bis e 120 ter CCII

**Massima:** *“E’ legittima la modifica dello statuto e l’aumento di capitale funzionale alla ristrutturazione aziendale che esclude il diritto di opzione di alcuni soci.*

*È rispettato il bilanciamento tra diritti dei soci e risanamento aziendale se:*

- *è stata formata una classe votante che comprende i soci, in presenza di modifiche dello statuto societario che incidano direttamente sul diritto di partecipazione dei soci stessi;*
- *i soci hanno votato proporzionalmente alla quota di capitale posseduta, anteriormente alla presentazione della domanda di concordato;*
- *la modifica statutaria ed il buon fine della ristrutturazione aziendale sono correlati;*
- *i soci sono stati informati adeguatamente.*

## CASO

Un socio di società di capitali si è opposto alla omologazione di un concordato preventivo in continuità diretta, che prevede la modifica dello statuto e un aumento di capitale sociale in natura (immobile presso il quale si svolge l’attività sociale) con contestuale esclusione del diritto di opzione per tutti i soci (ad eccezione di quello che conferisce l’immobile).

Le ragioni addotte sono:

1. violazione del dovere degli amministratori di informare i soci;
2. Ingiustificata lesione dei diritti partecipativi attraverso la esclusione del diritto di opzione previsto dall'art 2441 C.C.

## **SOLUZIONE**

Il Tribunale di Palermo conferma la legittimità della proposta di concordato preventivo (che comprende la modifica statutaria) ed omologa il concordato preventivo.

## **QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA**

La sentenza riguarda diversi aspetti, tra cui un piano ed una attestazione su durata decennale anziché (al massimo) quinquennale, come di prassi più frequente.

Con riguardo a questo aspetto, dalla lettura della sentenza sembra che sia stata dirimente la modifica della proposta con l'introduzione della previsione di iscrivere una ipoteca volontaria sul conferendo immobile a tutela del soddisfacimento dei creditori, secondo le previsioni del Tribunale che verranno date in sede di omologa, proprio perché le giustificazioni del debitore sull'attendibilità dei flussi ultra-quinquennali e l'attestazione non avevano verosimilmente raggiunto quanto previsto dai principi di attestazione dei piani di risanamento, di cui CNDCEC gennaio 2021 e, conseguentemente, avevano suscitato le perplessità dei commissari.

L'altro aspetto interessante, sempre in relazione al piano ultra-quinquennale, è stata la considerazione che il punto di rottura si sarebbe verificato ove i flussi di cassa fossero diminuiti di una percentuale pari o superiore al 30%, ma che, tuttavia, sarebbe stato comunque possibile accedere ad un finanziamento ipotecario quindicennale al tasso dell'8% (e di importo già stimato), che avrebbe sostanzialmente fornito la finanza ponte per superare la diminuzione dei flussi di cassa.

La sentenza non riferisce oltre con riguardo alla valutazione di quest'aspetto, agli elementi e simulazioni utilizzati per valutare la capacità di indebitamento prospettica e la verosimiglianza che venga concesso un finanziamento in questi termini ad una società in concordato preventivo che non rispetta gli obiettivi del piano (under performance).

Per quanto riguarda la predisposizione di piani (e delle asseverazioni), lo scrivente esprime brevemente alcune considerazioni:

nei piani ove sono previsti pagamenti a scadenze relativamente brevi e di frequenza relativamente elevata è abbastanza agevole – per i commissari ed i creditori – verificare se la società adempia o meno.

Viceversa, nei piani che prevedono pagamenti sono dopo alcuni anni, l'adempimento o meno della società verrebbe verificato solo alla scadenza dei pagamenti previsti; ma che succede nel durante degli anni in cui la società prosegue l'attività, con la speranza che alla scadenza (dopo

quale anno) paghi secondo piano?

Ci sono possibilità di verifica intermedia?

La risposta è positiva, nel senso che implementando un minimo di controllo di gestione (attenzione agli adeguati assetti!) è possibile verificare in quale direzione sta andando la società (c.d. steering control) e comprendere se la stessa sarà prospetticamente adempiente o meno e, in questo caso, intraprendere azioni correttive.

Le relazioni informative, quindi, dovrebbero essere pensate e strutturate soprattutto alla valutazione del futuro e delle eventuali azioni correttive, più che al passato della gestione.

Lo scrivente ha notato che molti piani, che ipotizzano pagamenti dopo alcuni anni, non prevedono dei momenti di verifica sia passata che prospettica dell'andamento aziendale (c.d. milestones), il che, sempre ad avviso di chi scrive, non sarebbe conforme ad un assetto sia amministrativo che organizzativo adeguato.

Dato che sia nello scenario liquidatorio che in quello concordatario sono presenti elementi di variabilità (rischio, nell'accezione anglosassone, che non è sinonimo di pericolo), siamo in presenza di scenari che per la loro valutazione presuppongono la stima di variabili (e quindi di risultati) casuali discrete.

È appena il caso di ricordare che gli scenari what-if, predisposti utilizzando le tabelle a entrata singola o doppia, quindi variando contemporaneamente solo 1 o al massimo 2 variabili di piano, non costituiscono uno strumento metodologicamente adeguato al calcolo del valore atteso degli scenari liquidatorio e concordatario.

La comparazione tra le due ipotesi è possibile – ad avviso di chi scrive – solo se vengono calcolati i valori attesi delle ipotesi a confronto, il che significa moltiplicare i valori stimati per le loro rispettive probabilità di realizzazione, tenendo conto che la sommatoria delle probabilità attribuite non può superare il 100%.

Bisognerebbe rendere sempre più comune l'utilizzo di strumenti informatici appositamente dedicati allo scopo; ci sono un paio di add-on per il foglio elettronico molto noti, collaudati e supportati.

Con riguardo ai temi:

1. violazione del dovere degli amministratori di informare i soci;
2. ingiustificata lesione dei diritti partecipativi attraverso la esclusione del diritto di opzione previsto dall'art 2441 C.C.

il Collegio richiama preliminarmente il contenuto degli articoli 120 bis CCII e 120 ter CCII. Il 120 bis prevede espressamente che, ai fini del buon esito della ristrutturazione, la proposta

preveda modifiche statutarie ed aumenti del capitale sociale con limitazione o esclusione del diritto di opzione.

Il 120 ter dispone l'obbligo di classamento dei soci se la proposta prevede che i diritti di partecipazione dei soci siano modificati; è questo il caso perché si prevede un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Il Collegio osserva che la classe è stata regolarmente prevista.

Il Collegio si pone la questione se sia stato rispettato il bilanciamento tra diritti dei soci e risanamento aziendale. I requisiti sono che:

- sia stata formata una classe votante che comprende i soci, in presenza di modifiche dello statuto societario che incidano direttamente sul diritto di partecipazione dei soci stessi;
- i soci abbiano votato proporzionalmente alla quota di capitale posseduta, anteriormente alla presentazione della domanda di concordato;
- la modifica statutaria ed il buon fine della ristrutturazione aziendale siano correlati (*ai fini del buon esito della ristrutturazione ex 120 bis CCII*)
- i soci siano stati informati adeguatamente;

Tutti i primi 3 requisiti sono stati rispettati, in particolare il terzo requisito, che è stato oggetto di verifica specifica da parte dei commissari e di integrazione con l'introduzione della previsione della ipoteca volontaria a tutela dei creditori; sul punto non appare esserci dubbio alcuno.

Sono interessanti le considerazioni del Collegio con riguardo all'ultimo punto, ovvero l'obbligo/diritto di informativa.

Il Collegio richiama:

- l'art. 120 bis comma 5 ricordando che i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale – è questo il caso – sono legittimati a presentare proposte concorrenti ai sensi dell'art. 90 CCII
- l'art. 92 comma 3 che prevede che i soci (che rappresentano almeno il 10% del capitale, n.d.a.) hanno diritto di accesso alle informazioni utili per presentare proposte concorrenti.

Il Collegio, che sottolinea che l'art. 120 bis comma 3 CCII non prevede la periodicità con la quale gli amministratori debbano riferire sull'andamento della procedura (da qui l'ulteriore collegamento – a mio avviso – con la necessaria strutturazione e tempificazione delle informative e della rendicontazione, rivolte sia al passato che alle proiezioni future) e che, quindi, i soci avrebbero potuto (dovuto? n.d.a.) usufruire di quanto prevede l'art. 92 comma 3 per accedere a tutte le informazioni loro utili (anche se non avessero avuto in programma di

presentare proposte concorrenti).

Inoltre, ricorda il collegio, la facoltà di incidere sui diritti dei soci non è una esclusiva dei soli amministratori ma anche di ciascun proponente e, quindi, altri proponenti avrebbero potuto comprimere i diritti dei soci o addirittura gli stessi soci oppositori avrebbero potuto proporre limitazioni di altri soci in base ad una loro proposta concorrente, nel rispetto del termine dell'art. 90 comma 1 CCII.

Il Tribunale di Palermo, quindi, Sezione IV Civile, rigetta le opposizioni proposte e omolga la proposta di concordato preventivo.

Master di specializzazione

**Codice degli appalti pubblici**

Scopri di più

## Diritto bancario

---

### ***Funzione della Centrale dei rischi nel mercato del credito***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

#### **Contratti bancari e principali garanzie**

Scopri di più

La Centrale dei rischi rappresenta uno degli snodi fondamentali nella regolazione e nel funzionamento del mercato del credito. Istituita presso la Banca d'Italia, la CR costituisce un sistema informativo di rilevanza strategica, volto alla raccolta e alla condivisione di dati concernenti i rapporti di credito e di garanzia che gli operatori finanziari – tra cui banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti e di covered bond (ex legge 30 aprile 1999, n. 130), organismi di investimento collettivo del risparmio, Cassa Depositi e Prestiti, nonché acquirenti di crediti deteriorati – intrattengono con la propria clientela.

Il disegno funzionale della Centrale dei rischi si fonda su finalità di sistema, orientate a garantire il regolare andamento del mercato creditizio attraverso l'innalzamento della qualità degli impieghi e la riduzione del rischio di credito. In particolare, essa persegue i seguenti obiettivi:

- contribuire al miglioramento della qualità degli impieghi degli intermediari aderenti, offrendo un supporto informativo atto a contenere le diverse forme di rischio di credito;
- accrescere la stabilità complessiva del sistema finanziario;
- agevolare l'accesso al credito da parte della clientela, specie quella meritevole;
- concorrere al contenimento dei fenomeni di sovraindebitamento.

L'architettura operativa della CR prevede che gli intermediari partecipanti comunichino, con cadenza periodica, alla Banca d'Italia informazioni sulle proprie esposizioni verso la clientela (i c.d. "soggetti segnalati"), ricevendo in cambio informazioni aggiornate sull'esposizione complessiva di tali soggetti nei confronti del sistema finanziario (la c.d. "posizione globale di rischio"), comprensiva anche dei dati relativi ai soggetti collegati. A completamento del quadro informativo, la Centrale dei rischi fornisce anche dati aggregati riferiti a categorie omogenee di clientela, consentendo agli intermediari di cogliere andamenti sistemici e segnali anticipatori di rischio.

L'accesso alla Centrale dei rischi non si limita alla sola clientela segnalata: gli intermediari

possono interrogare il sistema anche in relazione a soggetti diversi, purché le richieste siano finalizzate all'assunzione o alla gestione del rischio di credito, oppure – nei casi normativamente previsti – connesse alla gestione di fondi pubblici volti a favorire l'accesso al finanziamento mediante il rilascio di garanzie. In tali ipotesi, l'accesso è subordinato al pagamento di un corrispettivo, coerente con il principio di economicità del servizio e volto ad assicurarne un utilizzo corretto e responsabile.

La funzione principale della Centrale dei rischi risiede, dunque, nell'offrire agli intermediari uno strumento informativo in grado di migliorare significativamente le capacità valutative in materia di merito creditizio. Essa è utilizzata sia nella fase istruttoria di concessione di nuovi affidamenti e garanzie – comprese quelle pubbliche, ex artt. 47 e 110 TUB – sia nella fase di monitoraggio delle esposizioni in essere. Tuttavia, la decisione finale sull'erogazione del credito resta prerogativa autonoma dell'intermediario, il quale è tenuto a considerare complessivamente tutti i dati rilevanti – oggettivi e soggettivi – secondo le proprie policy aziendali in materia creditizia.

Un ulteriore profilo di rilevanza riguarda i benefici indiretti per i soggetti segnalati. La presenza di una posizione informativa favorevole all'interno della Centrale dei rischi può agevolare l'accesso al credito e incidere positivamente sulle condizioni applicate, determinando una riduzione del costo del finanziamento per i soggetti virtuosi.

Infine, le informazioni raccolte nella CR sono utilizzate dalla Banca d'Italia anche per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali: dalla vigilanza sul sistema bancario e finanziario, alla valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria, fino all'attività di ricerca e analisi macroeconomica in campo finanziario.

In conclusione, la Centrale dei rischi si configura come un'infrastruttura essenziale del sistema finanziario, capace di integrare esigenze di trasparenza, tutela della sana e prudente gestione e rafforzamento della fiducia tra operatori, contribuendo in modo decisivo alla resilienza complessiva del mercato del credito.

Seminario di specializzazione

**Contratti bancari e principali garanzie**

Scopri di più